

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	50
Data del provvedimento	19-12-2024
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMATIPO DI CONVENZIONE PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' FAMILIARI – MODULO BASE E RINFORZATO

Presidente	LEONARDO ROMAGNOLI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	AFFARI GENERALI E LEGALI
Resp. Ufficio/Struttura	BRINTAZZOLI MARCO
Resp. del procedimento	BRAZZINI IRENE
Parere e visto regolarità	

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di DICEMBRE_ alle ore 10:00 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Federica Vannetti del 4414/24	delegato	11,51%	x	
Borgo San Lorenzo	Leonardo Romagnoli	sindaco	18,84%	x	
Dicomano	Massimiliano Amato	sindaco	6,26%	x	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%	x	
Marradi	Andrea Badiali del 3992/24	Delegato	3,16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Marco Bottino	Sindaco	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Federico Ignesti	Sindaco	12,56%	x	
Vicchio	Cristina Braschi del 4045/24	Delegato	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Scarpelli del 4673/24	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		x
Consulta terzo settore Luciano Neri	x	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	8	Schema di convenzione



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMATIPO DI CONVENZIONE PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' FAMILIARI - MODULO BASE E RINFORZATO

Presidente	LEONARDO ROMAGNOLI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	AFFARI GENERALI E LEGALI
Resp. Ufficio/Struttura	IRENE BRAZZINI
Resp. Procedimento	IRENE BRAZZINI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pagine	Atto
A		Schema Convenzione



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTI gli art. 70 ss. della L.R.T. n. 40/2005, recante disposizioni in materia di “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, i quali istituiscono e disciplinano le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio- sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005;

VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della l.n. 241/1990, in particolare nella persona della Dott.ssa Irene Brazzini quale Responsabile dell'Ufficio Affari generali e legali;

VISTE:

- la L.R.T. 41/2005 “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.*”, in particolare gli artt. 19, 20 e 21;
- la L.R.T. n. 82/2009 (“Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”) ammette la possibilità di stipulare Convenzioni con enti accreditati per l'erogazione di prestazioni sociali per conto dell'ente pubblico;
- il d.lgs n.117/2017 denominato “*Codice del Terzo Settore*” nel quale, agli artt. 55 e 56, si disciplinano i rapporti con l'ente pubblico.

VISTI gli atti di questa Società della Salute:

- La Delibera di Assemblea n. 21 del 30.09.2015, con la quale si approvava il Regolamento del Sistema zonale dei Servizi sociosanitari e socio assistenziali;
- Decreto del Presidente n. 3 del 24.11.2021 di nomina del Dott. Marco Brintazzoli quale Direttore di questa S.d.S.;
- il Provvedimento del Direttore n. 51 del 27.04.2023 di nomina della Dott.ssa Irene Brazzini quale Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Legali;
- la Delibera di Assemblea n. 28 del 09.08.2024 con la quale è stato nominato il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, quale Presidente di questa S.d.S.;



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

CONSIDERATO che il Servizio Sociale non dispone di una rete di strutture già convenzionate alla quale fare riferimento per gli inserimenti, comportando dunque la redazione e relativa approvazione *ad hoc* di singole Convenzioni con gli Enti del Terzo Settore e/o Enti accreditati in ragione del singolo inserimento;

DATO ATTO che la disciplina prevista nello schema di Convenzione di cui all'All. A si riferisce alle Comunità Educative per minori;

RITENUTO necessario, dunque, per garantire un celere espletamento delle procedure previste dalla legge e per il buon andamento del servizio in oggetto, dotare la Società della Salute di uno schema tipo di Convenzione da adottare con Enti del Terzo Settore e/o altri soggetti privati accreditati, soprattutto nel caso di fattispecie contingibili ed urgenti che fisiologicamente sono parte integrante del servizio stesso;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto conflitti di interesse *ex art. 6-bis l.n. 241/1990*;

DATO ATTO che nel frontespizio del presente atto verranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta assembleare, rilevate direttamente dal foglio firma depositato agli atti di questa S.d.S.;

Con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della Società della Salute del Mugello e con voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE** lo schema tipo di Convenzione per l'inserimento dei minori in struttura;
- 2) **DI DARE MANDATO** al Direttore di questa S.d.S. di adottare tutti gli atti conseguenti all'approvazione di questa deliberazione;
- 3) **DI PUBBLICARE** per quindici giorni consecutivi il presente atto sull'Albo online;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

CONVENZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 20 del mese di novembre

TRA

la **Società della Salute del Mugello** con sede in via Togliatti n. 29 Borgo San Lorenzo (FI), P. IVA 05517830484, rappresentata dal Direttore Dott. Marco Brintazzoli, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione dalla Delibera di Assemblea n. XX del 19.12.2024. (di seguito denominata per brevità anche "SdS Mugello" o "SdS")

E

..... (di seguito "Ente" per brevità)

VISTE:

- la L.R.T. 41/2005 "*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*", in particolare gli artt. 19, 20 e 21;
- la L.R.T. n. 82/2009 ("Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato") ammette la possibilità di stipulare Convenzioni con enti accreditati per l'erogazione di prestazioni sociali per conto dell'ente pubblico;
- il d.lgs n.117/2017 denominato "*Codice del Terzo Settore*" nel quale, agli artt. 55 e 56 si disciplinano i rapporti con l'ente pubblico.

PREMESSO che:

- La Società della Salute del Mugello, in qualità di consorzio di diritto pubblico deputato all'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate, necessita di una o più strutture per l'inserimento residenziale di minori provenienti dal territorio del Mugello;
- la struttura gestita dall'Ente, oggetto del presente accordo, è in possesso dei requisiti previsti dalla L.R.T. 41/2005 e/o del d.lgs. 117/2017 per l'assolvimento dei compiti sopra descritti per conto del servizio sociale integrato, in particolare: 1) Autorizzazione al Funzionamento, 2) Accreditamento presso la Regione Toscana, 3) Carta dei Servizi/Regolamento



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

- Nel caso di Struttura sita fuori dal territorio di Regione Toscana si applicano i requisiti previsti dalla Regione territorialmente competente;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La Società della Salute si avvale della struttura (.....) gestita dall' Ente per l'erogazione di progetti assistenziali personalizzati finalizzati a promuovere e/o ripristinare il benessere psico fisico dei minori interessati, supportando anche i ruoli genitoriali, ai fini del raggiungimento della piena autonomia;

La struttura si impegna ad operare garantendo le prestazioni secondo le modalità disciplinate dal presente contratto, in accordo con il progetto gestionale individualizzato conservato agli atti e redatto dal Servizio Sociale Professionale competente.

Art. 2 – Ammissioni

Il Servizio Sociale Professionale propone l'ammissione del minore/i ovvero del nucleo familiare e/o presso la Struttura oggetto della Convenzione. La richiesta di ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal Responsabile della Struttura, il quale si riserva fino ad un massimo di sette giorni dal ricevimento per comunicare l'esito della stessa.

La Società della Salute del Mugello, entro 48 ore dall'ingresso del minore e compatibilmente con le tempistiche del procedimento amministrativo, comunicherà al gestore il periodo di inserimento autorizzato e l'impegno di spesa basato sulle tariffe ivi individuate;

La presente Convenzione si applica anche nei confronti di persona maggiorenne, entro i 21 anni di età, su disposizione del Tribunale;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

Art. 3 – Prestazioni garantite al minore

L'Ente del Terzo Settore è tenuto a garantire i seguenti servizi nei confronti del minore:

- Servizi alberghieri effettuati dalla struttura residenziale
- Sorveglianza e cura dei minori svolta dalla struttura residenziale in caso di assenza dei genitori
- Attività educative, ricreative e di socializzazione svolte dalla struttura
- Attività di supporto volte a rimuovere gli elementi di disagio e di disturbo e a superare l' inserimento in struttura
- Assistenza religiosa, laddove richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto;
- Pasti
- Cura e igiene personale – biancheria e vestiario
- Farmaci – cure mediche
- Servizio di pulizia
- Servizio di lavanderia
- Trasporto

Per il dettaglio di ciascuna delle suddette voci si rimanda al Regolamento della Struttura.

In caso di modifiche del Regolamento da parte della struttura, ai fini dell'applicazione delle eventuali integrazioni nei confronti del minore inserito su indicazione della Società della Salute del Mugello, sarà necessaria l'approvazione per iscritto da parte di questa;

In caso di mancata accettazione da parte della SdS, verranno applicate le disposizioni contenute nel regolamento al momento della sottoscrizione del presente atto;

Art. 3-bis – Prestazioni Aggiuntive

Previo accordo per iscritto con il Servizio Sociale, l'Ente del Terzo Settore è autorizzato ed erogare prestazioni al di fuori di quanto sancito al precedente articolo. In particolare:

- Incontri Protetti
- Acquisto Vestiario
- Acquisto materiale scolastico
- Servizi sanitari non coperti dal SSN

In caso di mancato accordo comunicato per iscritto, la Società della Salute non è tenuta al rimborso delle prestazioni sopra descritte;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

Art. 4 - Modulo rinforzato per le strutture residenziali.

L'inserimento di un minore con il "modulo rinforzato" avviene su proposta del Servizio Sociale Professionale competente e del Servizio Sanitario che ha in carico/cura il minore (Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza e/o Unità funzionale Salute Mentale Adulti e/o Servizio per le dipendenze SerD), mediante stipula di apposito accordo scritto tra la Società della Salute del Mugello e l'Azienda Sanitaria. L'accordo viene redatto sulla modulistica predisposta, allegata al Protocollo, e deve contenere il periodo e l'onere economico relativo e deve essere inoltrato alla Segreteria di questa Società della Salute, successivamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile Ufficio Alta Integrazione e del Responsabile dell'Unità Funzionale di riferimento dell'Azienda AUSL TC. Nell'ambito dell'accordo, l'Azienda Sanitaria garantirà la partecipazione dell'operatore sanitario che ha in cura il minore all'Equipe Multidisciplinare Integrata, la collaborazione alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro Integrato nonché il supporto all'inserimento del minore in percorsi e servizi socio-sanitari alternativi.

Art.5 – Dimissioni

La dimissione avviene su disposizione del Servizio inviante, che ha la presa in carico del minore, in collaborazione e in accordo con l'equipe del programma previa idonea comunicazione con i familiari del minore o rappresentante legale.

La dimissione comunque avviene:

- al raggiungimento degli obiettivi del progetto individuale;
- al mutamento dei bisogni e delle caratteristiche personali del minore tali da suggerire la necessità di individuare una struttura alternativa, compatibilmente con l'interesse del minore e nell'intento di ridurre al minimo il danno emotivo;
- variazione del progetto individuale da parte del Servizio inviante;
- raggiungimento della maggiore età (salvo progetti di accompagnamento)

Art. 6- Conservazione del posto

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto in caso di assenza, per i seguenti motivi:

- necessità di cure ospedaliere
- soggiorni non a carico della comunità (max. 15 giorni continuativi nel mese);
- motivi familiari (max 15 gg continuativi nel mese);
- motivi scolastici, viaggi di istruzione (max 15 gg continuativi nel mese);
- corsi di recupero (max 10 gg continuativi nel mese).

Per i casi sopra previsti, debitamente comunicati dal responsabile della struttura all'Assistente Sociale case manager, la struttura percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 70%.



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

Qualora sia previsto che l'assenza motivata superi i 15 giorni continuativi, la famiglia ed il responsabile della struttura concorderanno con l'Assistente Sociale se la struttura semiresidenziale dovrà garantire la conservazione del posto, percependo la retta nella misura ridotta al 70% o dovrà procedere alle dimissioni. In caso di assenze del minore non giustificate dalla famiglia in numero superiore al 50% delle presenze mensili, l'Assistente Sociale dovrà convocare l'Equipe Multidisciplinare Integrata per procedere ad una rivalutazione del Progetto;

Art.7 – Personale

Il gestore garantisce la presenza di un Coordinatore responsabile della struttura, con qualifica adeguata e non difforme da quella prevista dalla normativa di riferimento vigente, nonché di personale educativo e personale ausiliario che provvede ciclicamente alle pulizie generali degli ambienti. Garantisce, inoltre, la sostituzione tempestiva degli operatori assenti, incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso ed il necessario aggiornamento professionale. Il personale non deve aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 269/1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572, 574-bis, 591 c.p. e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge n. 66/1966, l.n. 172/2012. dalla legge n. 94/1999 s.m.i. e dall'art. 3, c. 19, lett. a), e l.n. 94/1999. Se nel corso del servizio un amministratore, un dipendente o un collaboratore fosse a conoscenza di essere sottoposto ad indagini per uno dei predetti reati, dovrà informare il datore di lavoro il quale, prontamente, lo comunicherà al referente della Società della Salute del Mugello per la condivisione delle opportune misure da adottare. Qualora un amministratore, un dipendente o un collaboratore sia rinviato a giudizio per uno dei predetti reati dovrà informare il datore di lavoro, il quale provvederà ad allontanarlo provvisoriamente dal servizio, fino a sentenza definitiva di assoluzione, assegnandolo a funzioni che non comportino il contatto con i minori inseriti. Il gestore può avvalersi altresì di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, dalle normative per la privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione. Dette figure non sostituiscono le figure professionali previste.

Art. 8 - Documentazione

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) il gestore della struttura cura il trattamento dei dati e della documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti ed alla organizzazione della vita comunitaria. In particolare conserva, garantendone i livelli di sicurezza, la documentazione riguardante: Il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici ed ogni altro documento prodotto dalla struttura, utile alla memoria del servizio; I dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale); Il percorso personale di ogni soggetto ospitato (cartella Personale) con particolare riferimento a: documentazione di ingresso, relazione sociale, eventuale documentazione specialistica, scheda sanitaria, provvedimenti di autorità giudiziaria,



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

documenti amministrativi (documenti anagrafici, permesso di soggiorno, documento per l'assistenza sanitaria) i Verbali delle riunioni Le registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite Il PEI ed i suoi aggiornamenti Le registrazioni sull'osservazione dei rapporti con la famiglia Le annotazioni sull'attività (Diario giornaliero) I verbali delle riunioni interne dell'Equipe educativa il registro delle presenze giornaliere dei minori accolti

Art.8 – Corrispettivo economico

La Società della Salute del Mugello corrisponde al gestore della struttura l'importo della retta giornaliera che si intende onnicomprensiva di tutti costi sostenuti, così come indicato dalla presente tabella:

- La retta giornaliera relativa all'inserimento del minore ammonta ad € ... Iva compresa
- La retta pari al 70% per i motivi *ex art. 5-bis* ammonta ad € ... Iva compresa;

Le prestazioni accessorie *ex art. 3-bis* non rientrano nell'importo di cui sopra ma costituiranno una voce diversa ed aggiuntiva nella fattura mensile ordinaria;

La Società della Salute del Mugello provvederà al pagamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione nei termini di legge (60 giorni) a seguito di ricevimento delle fatture accompagnate dal registro presenze. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla parte contraente. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompe la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che saranno segnalate alle competenti Autorità Giudiziarie.

Eventuali aumenti dei suddetti importi corrispettivi dovranno essere adeguatamente motivati dalla Cooperativa ed accettati per iscritto dalla Società della Salute entro 90 gg dalla data di notifica;

Art. 9 – Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente per comprovare gravi cause sopravvenute e non dipendenti dalla volontà delle stesse, per intervenute modifiche organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa, per comprovati e sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato mediante comunicazione da notificare a mezzo PEC con preavviso non inferiore a venti giorni, ed ha effetto immediato alla data di notifica dello stesso. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso, le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate.



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

Art. 10 – Inadempimenti e Risoluzione

Eventuali inadempimenti alla presente convenzioni sono contestati dalla Società della Salute del Mugello al Gestore della struttura a mezzo PEC e con fissazione di un termine, di norma 10 gg dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempimento contestato, pena la sospensione del pagamento delle fatture. Decorso il tempo concesso la Società della Salute del Mugello si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione.

Art. 11 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente convenzione ha la durata di 36 mesi dal momento della sua sottoscrizione. La presente convenzione può essere rinnovata per ulteriori 36 mesi previo accordo tra le parti.

Il rinnovo, alle stesse condizioni contrattuali, è comunque subordinato ai rinnovi annuali degli importi ex art. 19 del presente atto sulla base degli indici ISTAT – FOI, qualora richiesti espressamente dal gestore.

Art. 12 – Sicurezza sul lavoro

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in particolare si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs n. 81/2008 (cd. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"). Il gestore è tenuto a garantire le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante l'attività lavorativa, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi ove previsto. La Società della Salute del Mugello è pertanto esonerata: □ da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa derivante da esecuzione del servizio □ da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere all'utenza ed a terzi durante il periodo di svolgimento delle attività previste, all'interno ed all'esterno della struttura.

Art. 13 – Coperture Assicurative

Il gestore è tenuto, nell'esecuzione del servizio offerto, a ritenere sollevata la Società della Salute da eventuali responsabilità che alla stessa facciano capo, in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, animali o cose. A tal fine il Gestore si impegna a stipulare adeguata polizza RCT con primaria società di assicurazioni che preveda massimali idonei.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa vigente sulla privacy. Il gestore si impegna, secondo le modalità previste dal G.D.P.R. (cd. “Codice in materia di protezione dei dati personali”), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti inseriti in struttura, affinché non vi sia diffusione delle informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio. Si impegna altresì a rispettare ed attenersi alle disposizioni che la Società della Salute può impartire in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Il gestore è tenuto a comunicare il responsabile della privacy che, in assenza di tale comunicazione entro il termine di 20 giorni, si presume nella figura del rappresentante legale.

Art. 15 – Controversie

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere tra le parti è deferita in via esclusiva al Foro di Firenze.

Art. 16– Spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente mentre le spese di bollo, se dovute, sono a carico del gestore.

TUTTO CIO’ CONVENUTO LE PARTI LO SOTTOSCRIVONO

Per la SDS Mugello

Per

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 50 del 19-12-2024

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 20-12-2024 al 04-01-2025

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 20-12-2024